

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLA, SPAGNOLLI, VALSECCHI Pasquale, PERRINO, SEGNANA, CAGNASSO, ALBERTINI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1971

Ordinamento della professione di commercialista

ONOREVOLI SENATORI!

1. — Allo scopo di meglio illustrare il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, riteniamo opportuno preliminarmente tratteggiare sia pure in un rapido sguardo d'insieme le principali tappe attraverso le quali è andata, via via formandosi la professione di commercialista.

Le prime manifestazioni di vita della professione si hanno a cavallo del primo decennio di questo secolo, allorquando, in seguito a diversi convegni di laureati delle scuole superiori di commercio, si pervenne alla costituzione di associazioni tra i detti laureati, in tutte le più importanti città di Italia.

Si trattava evidentemente, di associazioni di fatto; e, solo nel 1924 (regio decreto 24 gennaio 1924, n. 103) esse furono investite di legale riconoscimento e poterono pertanto trasformarsi in veri e propri Ordini professionali.

La categoria dei commercialisti, intanto, forte delle prime conquiste ottenute e rin-

vigorita dall'afflusso continuo di nuove falangi di giovani laureati, andava sempre più affermandosi nella estimazione generale, vuoi nel campo delle prestazioni pubblicistiche (procedure concorsuali e incarichi giudiziari e pubblici in genere), vuoi nella sfera dei rapporti con gli operatori economici privati, che dimostravano di apprezzare ognor più il « nuovo professionista », come colui che meglio rispondeva alle esigenze imposte dalla evoluzione della tecnica, della economia, delle più vaste correnti di mercato, della legislazione commerciale tributaria sindacale, nonchè dell'insorgere di una vasta congerie di altri ponderosi problemi gravitanti sull'impresa, che rendevano indispensabile per l'imprenditore ricercare l'ausilio, il consiglio e l'assistenza di professionisti provveduti delle doti e della capacità necessarie ad assolvere degnamente il ruolo di consulente economico-aziendale.

L'affermazione di questa nuova classe professionale si produsse con tale rapidità e con tale forza di espansione, da imporsi all'attenzione del legislatore.

Si ebbe così, con la emanazione del regio decreto 28 marzo 1929, la prima manifestazione di riconoscimento legale della professione di commercialista (fu adottata, allora, l'espressione qualificativa, invero poco felice, di « esercente la professione in materia di economia e commercio »); e venne sancito essere di competenza della professione gli incarichi in materia di commercio, economia, finanza e amministrazione, quali risultavano elencati all'articolo 3 del menzionato regio decreto:

a) costituzione, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione di imprese sociali, quali società, associazioni, sindacati e simili enti;

b) organizzazione amministrativa, economica e finanziaria di aziende pubbliche e private; inchiesta e controlli;

c) direzione tecnica e amministrativa di aziende mercantili, bancarie, assicuratrici;

d) funzioni di sindacato nelle società per azioni;

e) funzioni di curatore nelle procedure fallimentari; di commissario giudiziale nelle procedure di moratoria, di concordato preventivo e di piccolo fallimento; di curatore di beni di interdetti, inabilitati, minori o assenti;

f) amministrazioni e liquidazioni di eredità in quanto importino l'esercizio di attività in materia di commercio;

g) perizie civili e penali in questioni economiche, commerciali, finanziarie e amministrative;

h) arbitramenti da compromessi in questioni economiche, commerciali, finanziarie e amministrative;

i) amministrazione di aziende sotto sequestro;

l) regolamento di aziende sotto sequestro;

m) commissariati giudiziari per ispezione di libri di società per azioni;

n) revisione di bilanci, accertamenti e valutazioni.

Con altra disposizione legislativa (regio decreto 28 marzo 1929, n. 552), intendendosi contemporaneamente regolare l'ambito di competenza dell'altra professione affine — quella dei ragionieri — e volendosi chiarire e meglio precisare il contenuto e la portata dell'articolo 17 del regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, venivano indicati, all'articolo 1, gli incarichi in materia di ragioneria di competenza di questa categoria professionale:

a) la costituzione, trasformazione, fusione e liquidazione di imprese sociali, quali società, associazioni, sindacati e simili enti;

b) le funzioni di sindacati nelle società per azioni;

c) le funzioni di curatore nelle procedure fallimentari, di commissariato giudiziale nelle procedure di moratoria, di concordato preventivo e di piccolo fallimento, di curatore di beni d'interdetti, inabilitati, minori o assenti;

d) i commissariati giudiziari per l'ispezione di libri di società per azioni;

e) le liquidazioni di eredità in quanto importino l'esercizio di attività in materia di ragioneria;

f) le divisioni di patrimonio e i piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;

g) i piani di contabilità per aziende private e pubbliche; riordinamento di contabilità;

h) le perizie contabili e le revisioni dei conti;

i) le liquidazioni di avarie marittime.

Da un semplice raffronto delle menzionate disposizioni legislative, balza evidente la illazione secondo la quale il legislatore del 1929 volle sanzionare una netta differenziazione tra le due categorie professionali, riconoscendo ai commercialisti un più ampio e meglio qualificato contenuto professionale discriminando, in buona sostanza, la professione dei laureati rispetto a quella dei diplomati.

A favore dell'una categoria (i commercialisti) veniva riconosciuta competenza per gli incarichi di « commercio, economia, finanza

e amministrazione»; per l'altra, si indicavano soltanto « incarichi in materia di ragioneria ». Non solo, ma anche la elencazione delle funzioni professionali, assegnate alla rispettiva competenza, risentiva — come ovvio corollario — della differenziazione espressamente consacrata nella suddetta enunciazione. Per convincersene sarà sufficiente dare uno sguardo agli elenchi riportati in nota e si constaterà non soltanto che gli incarichi riconosciuti alla competenza dei commercialisti sono in numero maggiore, ma sarà bensì facile rilevare che anche per talune funzioni professionali, comuni all'una e all'altra categoria, esistono differenze che, a ben vedere, sono chiaramente espressive della volontà del legislatore.

Tutto ciò non poteva che avere squisito significato di constatazione e riconoscimento che il legislatore tributava, fin dal lontano 1929, al progresso e all'affermazione che la categoria dei commercialisti aveva conseguito.

2. — Negli anni che seguirono, la professione di commercialista, vieppiù rafforzata nei propri ranghi e sempre meglio affermata in virtù dell'apprezzata qualificazione dei suoi componenti, conseguì tale ulteriore prestigio e tale vasta classificazione nel ceto degli operatori economici, da fondatamente legittimare le sue aspirazioni a conseguire mete ben più elevate e riconoscimenti concretamente più sostanziali sul piano legislativo. In altri termini, come il legislatore del 1929 aveva sancito in apposite norme la affermazione della nuova professione, venuta a luce di rinomanza nel corso di soli pochi lustri, analoga e più aderente enunciazione ufficiale avrebbe dovuto far seguito al progresso che la medesima professione aveva conseguito nel volgere degli ulteriori successivi decenni. Purtroppo, però, ciò non avvenne; giacchè le Autorità responsabili, lungi dal dimostrare l'auspicabile sensibilità nei confronti delle istanze oneste e legittime di cui la categoria invocava l'accoglimento, la posero di fronte ad una legge delega (28 dicembre 1952, n. 3060), tassativamente preclusiva di qualsiasi attribuzione di attività professionale in via esclusiva, e diedero, poi, luogo alla emanazione di quell'ordinamento

professionale dell'ottobre 1953 che suscitò severe e generali critiche nell'ambito professionale dei commercialisti. Ordinamento il quale, non immune da mende, incongruenze e misconoscimenti, si presentava, per un verso, sotto la specie dell'inconsistente orpello — quanto alla formulazione di qualche pseudo diritto — e per di più — per via della contemporanea emanazione di analogo ordinamento riguardante altra categoria professionale (quella dei diplomati) — concretava una manifesta ingiustizia nei confronti di quei diritti che la professione di commercialista aveva acquisito dal 1929 al 1953, sul piano del più tangibile ed evidente progresso evolutivo; e ne decretava l'ingiusto appiattimento a livello inferiore.

Di qui, le critiche e le doglianze che si sono costantemente levate nei confronti dell'infelice ordinamento dell'ottobre 1953; di qui il grido di allarme che si è levato in tutte le assisi congressuali dei commercialisti, allorquando venne solennemente affermato che tale ordinamento era del tutto inadeguato non soltanto alla maturità ed alla preparazione dei commercialisti, ma ben'anche non rispondente alle esigenze della realtà economica.

3. — Di fronte alla conclamata necessità di pervenire ad un'adeguata riforma dello ordinamento professionale dei commercialisti, venne costituita, fin dal lontano 1961, una apposita commissione ministeriale alla quale venne affidato il compito di redigere lo schema di tale riforma ordinamentale. Pur essendo pervenuta ad elaborare un progetto di massima, la commissione non è giunta a conclusioni soddisfacenti e definitive.

Il testo dello schema ordinamentale e delle inerenti disposizioni transitorie, oltre a modifiche di natura strutturale riguardanti il funzionamento e la vita degli ordini professionali, si fonda sostanzialmente sulle esigenze di cui appresso:

- 1) netta differenziazione tra le due categorie dei laureati e dei diplomati;
- 2) riconoscimento di esclusività, per alcune tra le più importanti funzioni professionali, ai commercialisti;

3) determinazione dei diritti acquisiti per i ragionieri nel quadro dei diritti che questa classe professionale ha acquisito in base all'ordinamento del 27 ottobre 1953, n. 1068;

4) limitazione del riconoscimento dei diritti acquisiti a coloro che, al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di commercialista, siano già in possesso del diploma di ragioniere, *ovvero abbiano in corso l'espletamento delle modalità stabilite dalla legge per il successivo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale;*

5) l'ambito della professione minore del ragioniere, riservato a tutti coloro che non fruiscono dei diritti acquisiti di cui al punto 4), dovrebbe essere delimitato con rigorosa precisione.

4. — Quanto al riconoscimento delle funzioni professionali in esclusiva, va tenuto presente che l'esplicazione dei compiti e delle funzioni del « commercialista » nell'ambito dell'economia è destinata a produrre effetti di utilità generale oltrechè particolare, che possono quindi investire l'interesse dell'intero sistema economico della collettività. E, proprio in relazione alle producibilità di tali effetti, il legislatore dovrebbe assumere un proprio specifico indirizzo, volto a disciplinare, sul piano legale, l'assolvimento degli anzidetti compiti e funzioni, in guisa tale da riservarne il compimento solo a determinati operatori professionali,

aventi requisiti attitudinali pienamente affidanti.

E difatti, le funzioni esercitate dal commercialista nell'ambito dell'economia non esplicano efficacia ed influsso soltanto nella sfera particolare privatistica, ma possono ben'anche essere cagione di riflessi e conseguenze a più largo raggio e quindi interessare il sistema economico generale.

I compiti e le funzioni del « commercialista », sia che vengano svolti in incarichi pubblici e parapubblici, sia che si esplichino nel campo della normale vita d'impresa, sono propri dell'economista aziendale e non possono, ad evidenza, venir eseguiti se non da coloro che posseggano le necessarie doti di preparazione e idoneità.

Ne discende perciò la imprescindibile necessità che, per raggiungere l'obiettivo indirizzato a finalità di giustizia oltrechè a risultati di sana ed ineccepibile normalità sul piano economico, il legislatore assuma il compito di attuare la tutela di siffatto interesse pubblico e generale e provveda conseguentemente a tradurre il precetto in norme codificate, le quali, disponendo che i cennati compiti e funzioni sono, per le dette ragioni, affidabili soltanto a persone di sicura qualificazione professionale, offrano al cittadino ed alla collettività la prova che quell'interesse pubblico è stato adeguatamente tutelato.

Per tali ragioni — e con riserva di più ampie illustrazioni nel corso dell'esame del presente disegno di legge, i presentatori confidano nel pieno, sollecito accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

TITOLO, OGGETTO ED ESERCIZIO PROFESSIONALI — ORDINI LOCALI ED ORDINE NAZIONALE

Art. 1.

(Titolo professionale)

Il titolo professionale di « Commercialista » spetta esclusivamente a coloro che — in possesso della laurea in economia e commercio o di altro valido titolo accademico abbiano superato l'esame di Stato.

Per l'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione nell'albo professionale.

L'esercizio della professione di commercialista spetta esclusivamente agli iscritti nell'albo professionale.

Il commercialista iscritto all'albo professionale può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 2.

(Oggetto della professione)

Al commercialista è riconosciuta specifica competenza in tema di economia aziendale ed in tutte le materie economiche, finanziarie, tributarie, tecnico-amministrative e giuridiche attinenti all'impresa.

In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

1) la costituzione, l'organizzazione, la amministrazione e la liquidazione di imprese;

2) la trasformazione, la fusione e la concentrazione di società ed enti;

3) l'amministrazione e la liquidazione di patrimoni e di beni;

4) la custodia e la conservazione di imprese, di patrimoni, di diritti e di beni, quale che sia il loro stato giuridico;

5) la valutazione di imprese, di patrimoni, di beni e di diritti;

6) la formazione dei piani contabili di imprese ed enti e la consulenza relativa;

7) la formazione dei preventivi e piani economici e finanziari di imprese ed enti;

8) la formazione e la revisione dei bilanci, le indagini relative alla conformità dei bilanci alle scritture ed alle disposizioni legali e fiscali;

9) le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili;

10) le sistemazioni di interessi ed in particolare il regolamento di rapporti tra soci, associati, cointeressati, consorziati, comproprietari; fra creditori e debitori, fra datori di lavoro e prestatori d'opera; l'accertamento dell'asse, il regolamento dei rapporti fra eredi e la divisione nelle successioni ereditarie;

11) gli arbitrati irrituali e gli arbitramenti;

12) le perizie, le consulenze tecniche ed i pareri in materia di economia aziendale;

13) i regolamenti e le liquidazioni di avarie comuni e particolari;

14) la consulenza e l'assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti nonchè nella redazione degli atti relativi;

15) la consulenza e l'assistenza nelle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa;

16) la consulenza, l'assistenza, la rappresentanza ed il patrocinio tributario;

17) la consulenza aziendale ed in particolare progetti di costituzione di imprese, organizzazione di servizi aziendali di vendita, studi statistici e di mercato, sistemazione e ristrutturazione di aziende in crisi, assistenza per finanziamenti;

18) i concordati stragiudiziali, la cessione dei beni ai creditori ed ogni altra sistemazione liberatoria del debitore.

Le attività sopraelencate — qualora riguardino imprese individuali, società di

fatto, in nome collettivo, società cooperative, escluse per queste ultime le cooperative autorizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito ovvero all'esercizio delle assicurazioni in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma — possono dalla legge essere attribuite alla competenza anche di altre categorie professionali.

Sono di esclusiva competenza dei commercialisti:

a) gli arbitrati rituali;

b) le indagini sull'attendibilità dei risultati di gestione sul grado di funzionalità e sulle prospettive di impresa;

c) le funzioni di:

sindaco e revisore di società ed enti;
commissario giudiziale nella procedura di amministrazione controllata;

commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo;

curatore della eredità giacente, di beni di interdetti, inabilitati, minori ed assenti;

liquidatore dei beni ceduti ai creditori nella procedura di concordato preventivo;

curatore nella procedura di fallimento;

ispettore ed amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del Codice civile;

liquidatore di società nei casi di nomina da parte dell'Autorità giudiziaria;

rappresentante comune degli obbligazionisti nel caso di nomina da parte della Autorità giudiziaria;

commissario governativo di imprese nei casi in cui la legge ne preveda la gestione o la liquidazione;

commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto può formare oggetto della competenza professionale degli avvocati e procuratore legali.

L'Autorità giudiziaria e le Pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività previste

nel presente articolo a persone iscritte nell'albo dei commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che rientrano anche nella competenza dei ragionieri e periti commerciali, ovvero in quella degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.

Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei commercialisti.

Art. 3.

(Abuso del titolo o dell'esercizio professionali)

Le violazioni dell'articolo 1 relative all'uso del titolo od all'esercizio della professione sono punite rispettivamente a norma degli articoli 498 e 348 del Codice penale e delle altre disposizioni in materia, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 4.

(Incompatibilità)

L'esercizio della professione di commercialista è incompatibile:

a) con ogni altra professione escluse quelle di insegnamento ovvero di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purchè non diano luogo a rapporto impiegatizio o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

c) con l'esercizio del commercio, o di affari o di speculazioni di natura commerciale, con l'esercizio di attività di rappresentante, di mediatore ed ausiliario del commercio, di agente di assicurazioni, di agente di cambio, di ricevitore del lotto e di ogni altro gioco o scommessa, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società commerciali di qualsiasi forma;

e) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi Ente, Istituto e Amministrazione pubblica, fatta eccezione per i docenti di Università o di altri Istituti di istruzione;

f) con la qualità di impiegato privato, quando l'attività impiegatizia sia prevalente su quella professionale: la valutazione della prevalenza o meno dell'attività impiegatizia è di competenza del Consiglio dell'Ordine.

Art. 5.

(Requisiti morali)

Per ottenere e conservare la iscrizione nell'albo sono richiesti specchiata integrità, dignità di condotta nell'esercizio della professione, nonchè una vita privata tale che non ne derivi discredito all'Ordine professionale.

Art. 6.

(Doveri professionali)

La professione di commercialista deve essere esercitata con probità, dignità, diligenza e con spirito di colleganza.

Si considerano come infrazioni particolarmente gravi l'accaparramento di clientela ed ogni forma di richiamo pubblicitario.

Art. 7.

(Segreto professionale)

I commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale.

Essi non possono, senza autorizzazione del cliente, essere obbligati in alcuna sede giudiziale, amministrativa o arbitrale a deporre su ciò che sia stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragioni del loro ufficio o della loro professione, e ad esibire o a lasciare ispezionare i documenti ed i fascicoli ad essi affidati per le stesse ragioni.

Art. 8.

(Ordini locali)

In ogni circoscrizione di Tribunale nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici commercialisti è costituito, con sede nel Comune capoluogo, l'Ordine locale, rappresentato da un proprio Consiglio.

Se il numero dei commercialisti è inferiore a quindici, il Consiglio nazionale determina un Ordine vicino nel cui albo essi sono iscritti.

Per la costituzione di un nuovo Ordine il Ministero di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, nomina un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Il Commissario, espletato l'incarico, trasmette l'albo al Ministro per la grazia e giustizia il quale, accertata la sussistenza del numero di professionisti necessario per la costituzione dell'Ordine a norma del primo comma, incarica il Commissario stesso di indire le elezioni del Consiglio.

Art. 9.

(Attribuzioni degli Ordini locali)

Ciascun Ordine custodisce l'albo degli iscritti e l'elenco speciale; tutela la indipendenza e la dignità della professione; esercita la funzione disciplinare, la rappresentanza e la difesa degli interessi professionali.

Art. 10.

(Ordine nazionale)

Gli Ordini professionali costituiscono un unico Ordine nazionale che persegue gli scopi di interesse generale ed ha la rappresentanza e tutela sul piano nazionale degli interessi professionali degli iscritti.

L'Ordine nazionale è rappresentato dal Consiglio nazionale.

Art. 11.

(Personalità giuridica degli Ordini)

Gli Ordini locali e l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

TITOLO II

ALBO ED ELENCO SPECIALE —
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Art. 12.

(Albo ed elenco speciale)

Il Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale dei commercialisti.

L'albo e l'elenco speciale sono pubblici.

L'albo e l'elenco devono indicare per ogni iscritto il cognome, il prenome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza e l'indirizzo dello studio professionale, la data, l'iscrizione ed il titolo in base al quale l'iscrizione è stata deliberata.

L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione, e portano un indice alfabetico che richiama l'ordine di anzianità.

L'albo e l'elenco devono essere riprodotti a stampa ogni anno entro il primo trimestre, conformemente al modello unico per tutti gli Ordini predisposto ed approvato dal Consiglio nazionale, ed inviato, oltre che agli iscritti:

- a) al Ministero di grazia e giustizia;
- b) al Consiglio nazionale dei commercialisti presso il Ministero di grazia e giustizia;
- c) all'autorità giudiziaria locale e precisamente:

al primo presidente ed al procuratore generale della Corte d'appello nel cui distretto è istituito l'Ordine; al presidente ed al procuratore della Repubblica del tribu-

nale della circoscrizione; ai pretori della circoscrizione;

d) agli enti regionali ed alle pubbliche amministrazioni locali e precisamente:

al presidente dell'ente regione; al prefetto della provincia; al presidente dell'amministrazione provinciale; al sindaco del comune capoluogo della provincia; all'intendente di finanza; al rettore dell'università; al presidente della Camera di commercio;

e) agli Ordini dei commercialisti.

Art. 13.

(Provvedimenti inerenti alla tenuta dell'albo ed elenco speciale)

Il Consiglio, per quanto attiene alla tenuta dell'albo, provvede in ordine:

- a) all'iscrizione;
- b) al trasferimento;
- c) alla rinuncia;
- d) alla cancellazione;
- e) alla reinscrizione;
- f) alla sospensione;
- g) alla radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere f) e g) sono regolati dalle norme del titolo VI del presente ordinamento.

Il Consiglio procede, entro il primo bimestre di ogni anno, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale mediante il controllo delle variazioni apportate con le singole deliberazioni adottate d'ufficio ovvero a richiesta degli interessati o del pubblico ministero durante l'anno precedente.

Art. 14.

(Accertamenti del Consiglio dell'Ordine).

Per accertare la sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 5 e l'insussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 4 del presente ordinamento, il Consiglio dell'Ordine può assumere informazioni dall'autorità giudiziaria, dalle amministrazioni, enti, uffici pubblici e dai privati.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di richiedere il certificato del casellario del richiedente l'iscrizione o dell'iscritto, nonché copia delle sentenze civili e penali ovvero di atti o provvedimenti penali che lo riguardano, a norma dell'articolo 165 del codice di procedura penale.

Art. 15.

(Iscrizione)

La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero in quello determinato a norma dell'articolo 8, secondo comma, e deve essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del presente ordinamento.

Nella domanda il richiedente deve tra l'altro dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal presente ordinamento.

Nel caso di dichiarazione falsa, colui che in base ad essa abbia ottenuto l'iscrizione è radiato dall'albo; se l'incompatibilità nel frattempo è cessata, nei suoi confronti si apre procedimento disciplinare.

Art. 16.

(Requisiti formali per l'iscrizione)

Per l'iscrizione nell'albo è richiesto, oltre a quanto stabilito dall'articolo 5 del presente ordinamento:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano ovvero cittadino di un altro Stato estero a condizioni di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere in possesso della laurea in economia e commercio conseguita in una università od istituto universitario dello Stato italiano, ovvero della laurea in scienze eco-

nomico-marittime conseguita presso l'Istituto universitario navale di Napoli;

d) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione dell'ordine presso il quale la iscrizione è richiesta.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione.

Art. 17

(Divieto di iscrizione in più albi ed elenchi speciali)

Non si può essere iscritti che al solo albo o elenco speciale della circoscrizione di cui all'articolo 15, primo comma.

L'infrazione a tale divieto dà luogo a procedimento disciplinare.

Art. 18.

(Trasferimento)

Il commercialista che intenda trasferirsi od abbia trasferito la sua residenza in altra circoscrizione deve chiedere l'iscrizione all'albo od all'elenco speciale del relativo Ordine.

A tal fine deve munirsi del nulla-osta del Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto e presentare domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale intende trasferirsi.

Il nulla-osta non può essere rilasciato all'iscritto che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'esercizio professionale, o che non sia in regola con il pagamento dei contributi.

Il Consiglio dell'Ordine al quale è stata presentata la domanda di iscrizione per trasferimento richiede al Consiglio dell'Ordine di provenienza, il quale deve trasmetterlo senza indugio, il fascicolo personale dell'interessato.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente viene iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo o nell'elenco speciale di provenienza, dal quale è cancellato, con effetto dalla data della nuova iscrizione, su comunicazione del Consiglio dell'Ordine che l'ha deliberata.

Art. 19.

(Cancellazione)

Oltre che nel caso di rinuncia all'iscrizione, la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

- 1) nei casi di incompatibilità;
- 2) quando sia venuto a mancare alcuno dei requisiti indicati alle lettere *a)*, *b)* del precedente articolo 16 salvi i casi di radiazione;
- 3) quando l'iscritto abbia trasferito la sua residenza in località posta fuori della circoscrizione dell'Ordine presso cui è iscritto e non abbia presentato domanda di trasferimento ovvero si sia reso comunque irreperibile;
- 4) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione entro un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

La cancellazione, salvo che nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

La deliberazione del Consiglio dell'Ordine è notificata entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale

nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 20.

(Reiscrizione)

Chi è stato cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può ottenere la reiscrizione qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione nonchè la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal presente ordinamento per l'iscrizione.

Colui che dopo la cancellazione ottiene la reiscrizione ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 21.

(Deliberazione sulle domande d'iscrizione, trasferimento e rinuncia)

Il Consiglio deve deliberare i provvedimenti per la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente articolo 13 nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente ordinamento se non dopo aver sentito il richiedente.

Le deliberazioni sono motivate e notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione. Contro di esse l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel primo comma, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale: questo, richiamati gli atti decide nel merito.

TITOLO III

LE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI

Art. 22.

(Assemblee dell'Ordine)

L'assemblea dell'Ordine:

a) elegge il Consiglio dell'Ordine, ove è previsto il collegio dei revisori; provvede alla sostituzione di consiglieri nei casi previsti dal successivo articolo 40;

b) discute ed approva il conto consuntivo e quello preventivo;

c) tratta argomenti attinenti all'esercizio ed agli interessi della professione.

Art. 23.

(Modalità di convocazione)

Le assemblee indette a norma degli articoli 31 e 37 sono convocate a cura del presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e lo elenco delle materie da trattare.

L'avviso è spedito a tutti gli iscritti, aventi diritto di partecipare all'assemblea a norma del successivo articolo 24, almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza, con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale di Stato ed è affisso in modo visibile nella sede dell'Ordine per tutta la durata anzidetta.

L'avviso di convocazione dell'assemblea per la trattazione delle materie di cui alla lettera b) dell'articolo precedente deve contenere l'indicazione della data della seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 24.

(Partecipazione all'assemblea)

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli iscritti nell'albo, ad esclusione di

coloro che risultino sospesi dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 50.

Art. 25.

(Presidenza e segreteria dell'assemblea)

Il presidente ed il segretario del Consiglio o chi ne fa le veci a norma del successivo articolo 35, sono rispettivamente il presidente ed il segretario dell'assemblea.

Art. 26.

(Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, del collegio dei revisori dei conti o per la sostituzione di consiglieri)

Per la validità dell'assemblea è richiesta la partecipazione alla votazione di almeno un sesto degli iscritti nell'albo, con un minimo di dieci.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio e, ove occorra, del collegio dei revisori dei conti, deve essere convocata entro e non oltre la data di scadenza del triennio di durata del Consiglio in carica.

L'assemblea per la sostituzione dei consiglieri e, ove occorra, dei revisori dei conti, che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni o altre cause, deve essere convocata entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

L'assemblea, nei due casi predetti, si svolge mediante la costituzione di un seggio elettorale composta dal presidente, dal segretario e da due scrutatori scelti dal presidente fra gli iscritti presenti aventi diritto a voto.

Costituito il seggio elettorale, il presidente dà inizio senza indugio alle operazioni di voto.

Art. 27.

(Operazioni di voto)

Il voto è segreto; non è ammesso il voto per delega.

Il voto è espresso a mezzo di schede che anche gli interessati possono predisporre

purchè conformi ad un modello messo a disposizione degli iscritti dal Consiglio presso la sede dell'Ordine, dieci giorni prima dell'assemblea. Nella scheda deve essere indicato un numero di nomi, non superiore a quello dei consiglieri da eleggere. L'iscrizione dei nomi sulla scheda può avvenire con qualunque mezzo di riproduzione grafica.

Nella sala in cui si tiene l'assemblea, durante lo svolgimento della stessa, devono essere messe a disposizione dei votanti, a cura del presidente dell'assemblea, schede bianche, conformi al modello predetto, in numero adeguato.

L'elettore provvede alla espressione del voto nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto.

La scheda è riconsegnata al presidente del seggio, chiusa in una busta di tipo unico e col timbro dell'Ordine, fornita al votante dal presidente stesso al momento della votazione.

Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la regolarità di ciascuna busta e, dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli iscritti aventi diritto a voto, del nome del votante, depone la busta nell'urna.

Il seggio elettorale rimarrà aperto per un giorno per gli Ordini fino a cento iscritti all'albo, per due giorni con iscritti da cento a cinquecento, per tre giorni da cinquecento ed oltre.

Il presidente del seggio, con l'assistenza del segretario e degli scrutatori, dovrà, al termine di apertura del primo giorno, procedere alla chiusura delle urne ed assicurare la custodia e la sorveglianza delle stesse e del materiale elettorale presente nella sede del seggio durante l'intervallo fino alla riapertura delle operazioni di voto nel secondo giorno.

Quando, nel secondo giorno, sono decorse le cinque ore prefissate per le operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli iscritti presenti che ancora non lo avessero fatto, dichiara chiusa la votazione, in base al numero dei votanti, accerta la validità o meno dell'assemblea.

Art. 28.

(Operazioni di scrutinio)

Constatata la validità dell'assemblea, il Presidente procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dagli scrutatori.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente procede alla formazione della graduatoria dei candidati in base ai voti validamente espressi da ciascuno conseguiti.

Agli effetti della determinazione della maggioranza non si tiene conto, nel numero dei votanti, delle schede bianche o nulle.

Compiuto lo scrutinio e formata la graduatoria, il Presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti.

Sono eletti consiglieri nel numero per cui è stata indetta la elezione, i candidati che in ordine di graduatoria hanno conseguito il maggior numero di voti, non inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo articolo 33.

A parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

I risultati delle elezioni sono prontamente comunicati a cura del Presidente della assemblea al Consiglio nazionale ed al Ministero di grazia e giustizia.

Ove tutti o parte dei candidati non abbiano raggiunto la maggioranza assoluta richiesta per l'elezione, dovrà essere convocata dal Presidente uscente senza indugio altra assemblea per la elezione dei consiglieri non eletti. In questa assemblea sono eletti i candidati che abbiano riportato, in ordine di graduatoria, il maggior numero di voti validamente espressi, e che si trovino nelle condizioni di cui al successivo articolo 33.

Quando l'assemblea non risulti validamente costituita per insufficienza del numero dei votanti, dovrà essere convocata altra assemblea entro il termine di trenta giorni.

Art. 29.

(Reclami contro i risultati delle elezioni)

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art. 30.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

L'assemblea degli iscritti per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e di quello preventivo ha luogo entro il primo trimestre di ogni anno.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti: le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti validi.

Art. 31.

(Altre assemblee)

Le assemblee per la trattazione delle materie di cui alla lettera c) del precedente articolo 22 sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e, senza indugio, quando ne sia stata fatta domanda, con la indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

Per la validità di costituzione dell'assemblea valgono le norme di cui al precedente articolo 30.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 32.

(Elezioni e composizione)

Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'assemblea degli iscritti nell'albo ed è composto:

di cinque membri se il numero degli iscritti nell'albo non supera i cinquanta;

di sette, se supera i cinquanta ma non i cento;

di nove, se supera i cento ma non i trecento;

di undici, se supera i trecento ma non i cinquecento;

di quindici, se supera i cinquecento.

Art. 33.

(Eleggibilità)

Sono eleggibili a componenti del Consiglio dell'Ordine gli iscritti nell'albo che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

Art. 34.

(Durata del Consiglio)

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 35.

(Cariche del Consiglio)

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In mancanza del Presidente e del vice Presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

In mancanza del segretario, ne fa le veci altro consigliere designato dal Consiglio.

Art. 36.

(Collegio dei revisori dei conti)

Ogni Ordine con più di cinquanta iscritti ha un Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed un supplente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'Assemblea di cui all'articolo 30.

Art. 37.

(Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'Ordine, le funzioni ed i compiti stabiliti nel precedente articolo 9 ed in particolare:

a) vigila per il mantenimento della indipendenza e del decoro professionale, per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni secondo le norme del presente ordinamento;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e per il legale esercizio delle funzioni professionali;

d) esercita la funzione disciplinare;

e) promuove le iniziative intese al perfezionamento della normativa professionale;

f) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nonchè tra gli iscritti ed i loro clienti;

g) dà pareri sulla liquidazione di onorari; in osservanza alle vigenti norme della tariffa professionale;

h) provvede all'amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordine, redige annualmente il conto preventivo ed il conto consuntivo;

i) cura e tutela gli interessi professionali degli iscritti, con ogni più opportuna iniziativa;

l) designa il candidato per l'elezione del Consiglio nazionale;

m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso Commissioni, Enti ed organizzazioni di carattere locale;

n) delibera la convocazione dell'assemblea;

o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;

p) determina, entro i limiti necessari a coprire le spese dell'Ordine, e con l'osservanza del limite massimo stabilito dall'articolo 46 lettera a), la misura del contributo annuale per tutti gli iscritti, nonché del contributo per la iscrizione nell'albo e dei diritti per il rilascio di certificati, copie e tessere e dà pareri sulla liquidazione di onorari;

q) provvede a quant'altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 38.

(Riunioni del Consiglio)

Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dalla importanza degli argomenti e delle pratiche da trattare; deve altresì convocarlo senza indugio quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità occorre la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza.

Il verbale della riunione, redatto a cura del segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è soggetto all'approvazione del Consiglio.

Art. 39.

(Decadenza dalla carica di consigliere)

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da notificarsi all'interessato e da comunicarsi al Consiglio nazionale.

Art. 40.

(Sostituzione dei consiglieri)

Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare durante l'anno per morte, dimissioni, decadenza o per altra causa, si provvede con elezioni suppletive a norma dei precedenti articoli 26, 27 e 28.

I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se viene a mancare durante l'anno più della metà dei componenti del Consiglio, il Presidente o chi ne fa le veci deve convocare entro sessanta giorni l'assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente o chi ne fa le veci adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per assicurare il normale funzionamento dell'Ordine.

Le cessazioni dalla carica devono essere prontamente comunicate al Consiglio nazionale.

Art. 41.

(Scioglimento del Consiglio)

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere e le proposte del Consiglio nazionale.

TITOLO V

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 42.

(Sede, composizione e durata)

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha sede in Roma.

Esso è composto di undici membri eletti dai Consigli degli Ordini fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia che dà notizia della proclamazione degli eletti, e sono rieleggibili.

Art. 43.

(Incompatibilità)

La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine.

Il consigliere dell'Ordine eletto consigliere nazionale deve prontamente dichiarare la sua opzione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio dell'Ordine cui appartiene; in mancanza di tale dichiarazione entro i venti giorni dalla comunicazione di nomina all'interessato, si presume la sua rinunzia alla carica di consigliere dell'Ordine.

Art. 44.

(Elezione)

Per la elezione del Consiglio nazionale, i Consigli degli Ordini sono convocati per la designazione dei candidati non più di quaranta e non meno di trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale in carica.

Ogni Consiglio dell'Ordine non può designare più di un candidato.

A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti nell'albo fino a duecento ed un altro ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

Il numero degli iscritti agli effetti del comma precedente è quello risultante al primo giorno del mese antecedente a quello in cui avviene la delibera del Consiglio.

In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Ogni Consiglio dell'Ordine comunica la designazione del proprio candidato, indicando le generalità e la data di iscrizione nell'albo del candidato stesso nonché il numero degli iscritti nell'albo alla data di cui al quarto comma, ad una Commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta da un Magistrato d'appello che la presiede e da due commercialisti, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

Nel caso che il numero degli eletti risulti inferiore a undici, sarà proceduto entro trenta giorni ad elezione suppletiva, per il numero dei posti rimasti vacanti, con l'osservanza delle norme stabilite per la prima elezione.

Nel caso che un candidato eletto dichiari di non accettare la nomina, si procederà, per la sua sostituzione, ad elezione suppletiva con le stesse modalità di cui sopra da parte dei Consigli degli Ordini che lo avevano designato e dei Consigli degli Ordini il cui candidato designato nella prima elezione non sia stato eletto.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale rimane in carica il Consiglio nazionale uscente.

Art. 45.

(Cariche)

Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale.

Art. 46.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

Nell'ambito delle funzioni indicate all'articolo 10, il Consiglio nazionale in particolare:

a) esercita la vigilanza sul regolare funzionamento degli Ordini locali;

b) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, in materia disciplinare, nonché sui reclami relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini;

c) coordina e promuove l'attività dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al perfezionamento della normativa professionale;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei Consigli degli Ordini a norma dell'ultimo comma dell'articolo 21;

f) delibera sulla materia di cui all'articolo 64;

g) decide sui conflitti di competenza tra i Consigli degli Ordini locali;

h) studia e segnala agli organi competenti innovazioni e riforme legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione;

i) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

l) indice periodicamente congressi nazionali di interesse professionale e cultura-

le, ne cura l'organizzazione e stabilisce le norme per il loro funzionamento;

m) promuove e cura studi, iniziative e pubblicazioni su argomenti di interesse professionale;

n) agisce per la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria;

o) esercita il potere disciplinare sui propri componenti, osservate in quanto applicabili le norme del Titolo VI;

p) provvede all'amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordine nazionale e redige annualmente, entro il mese di gennaio, il conto consuntivo ed il conto preventivo;

q) determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti agli albi e all'elenco per le spese del suo funzionamento;

r) stabilisce, ogni biennio, sentito il Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli degli Ordini locali dai rispettivi iscritti;

s) formula il regolamento per la trattazione delle materie di sua competenza;

t) provvede a quant'altro stabilito dalla legge e dai regolamenti.

Art. 47.

(Riunioni del Consiglio nazionale)

Il Presidente convoca il Consiglio nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre consiglieri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In caso di assenza del Presidente e del vice presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e, in caso di parità, quello del Presidente, o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.

Di ogni riunione è redatto, a cura del segretario, il verbale, il quale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 48.

(Decadenza dalla carica)

Il consigliere nazionale che, senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio nazionale con deliberazione da notificarsi all'interessato ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 49.

(Sostituzione dei consiglieri)

La sostituzione del consigliere nazionale che sia venuta a mancare per qualsiasi causa dall'ufficio avviene mediante elezione suppletiva da parte dei Consigli degli Ordini indicati nel settimo comma del precedente articolo 44 e con le stesse modalità in tale articolo specificate.

Il consigliere così eletto resta in carica per il restante periodo di durata del Consiglio nazionale.

Se per qualsiasi causa viene a mancare più della metà dei componenti il Consiglio nazionale, questo si intende decaduto nella sua totalità ed il Presidente deve darne immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia il quale provvederà ad indire la nuova elezione a mente del precedente articolo 44.

Art. 50.

(Notificazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale)

Le decisioni del Consiglio nazionale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 46 sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio, nonchè al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 51.

*(Ricorso avverso le deliberazioni
del Consiglio nazionale)*

Le decisioni del Consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte di appello il Collegio giudicante è integrato da due commercialisti. Per ciascun Tribunale nella cui circoscrizione ha sede un Ordine e per ciascuna Corte di appello, ogni biennio sono nominati, a norma dell'articolo 10, n. 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro commercialisti, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi degli Ordini aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo professionale di almeno tre anni.

Il Tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il Pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VI

LA FUNZIONE DISCIPLINARE

Art. 52.

(Oggetto del potere disciplinare)

Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni, da parte degli iscritti all'albo,

delle regole di condotta professionale e privata dettate dagli articoli 5 e 6 del presente ordinamento.

Art. 53.

(Azione disciplinare)

Il Consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio ovvero su richiesta del Pubblico ministero o su ricorso del commercialista interessato.

L'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado dà immediatamente notizia al Consiglio dell'Ordine presso cui il commercialista è iscritto di ogni procedimento in corso e di ogni provvedimento giudiziale che, a norma del presente ordinamento, possa dar luogo a procedimento disciplinare a di lui carico.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto.

Se l'incolpato è componente di un Consiglio dell'Ordine la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di lui spetta al Consiglio dell'Ordine della sede di Corte di appello e, se l'incolpato appartiene a quest'ultimo, al Consiglio di una sede di Corte d'appello determinato dal Consiglio nazionale.

Art. 54.

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari da applicare secondo i casi sono:

1) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la trasgressione accertata;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni, fermo quanto stabilito nel penultimo comma del successivo articolo 55;

3) la radiazione dall'albo.

Art. 55.

(Sospensione)

Il Consiglio dell'Ordine può pronunciare la sospensione, sentito il commercialista in-

teressato, nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dell'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti dall'articolo seguente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nell'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2 e 3 del Codice penale;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

Nei casi sopra previsti alle lettere a), b), c) e d), la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Il commercialista cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza entro il biennio successivo.

Art. 56.

(Radiazione)

La radiazione è pronunciata contro il commercialista che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano la radiazione di diritto dall'albo e dall'elenco speciale:

1) la condanna, con sentenza penale passata in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo;

2) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dall'esercizio della professione per un'eguale durata;

3) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma

secondo, del Codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 57.

*(Giudizio disciplinare
dopo il giudizio penale)*

Fermo quanto disposto dagli articoli precedenti, il commercialista che sia stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel procedimento disciplinare l'articolo 28 del Codice di procedura penale.

Art. 58.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare)

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio per essere sentito nelle sue difese.

L'invito deve contenere l'indicazione sommaria del fatto per cui si procede e deve essere comunicato mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno quindici giorni prima del giorno della comparizione.

L'interessato può presentare memorie scritte sino al momento della comparizione avanti il Consiglio, o anche successivamente, ma in questo caso nel termine assegnato dal Consiglio e prorogabile solo per gravi motivi.

Art. 59.

(Astensione e ricusazione)

I membri del Consiglio devono astenersi allorchè ricorrano, in quanto applicabili, i motivi indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se in conseguenza di quanto sopra non resta disponibile il numero di componenti il Consiglio prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi, senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede di altra Corte d'appello.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati.

Art. 60.

(Notificazione delle deliberazioni)

La deliberazione disciplinare è notificata entro trenta giorni dalla pronuncia all'interessato e al Pubblico ministero presso il Tribunale della circoscrizione.

Art. 61.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni. Nel caso previsto dal precedente articolo 57, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del Codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

Art. 62.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, l'interessato ed il Pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere la efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e la procedura seguita e può, anche nel caso di ricorso soltanto dell'interessato, deliberare una sanzione disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati all'interessato che lo ha proposto.

Art. 63.

(Reiscrizione dei radiati)

Il commercialista radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questo è derivato da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni stabilite dal presente ordinamento in materia d'iscrizione all'albo.

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 64.

(Criteri per la determinazione)

I criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai commercialisti sono stabiliti, in apposita tariffa, con deliberazione del Consiglio nazionale approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 65.

(Verbali di conciliazione)

I verbali di conciliazione tra i commercialisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, redatti alla presenza del Presidente dell'Ordine o di un Consigliere da lui delegato e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi.

Gli stessi sono depositati nella cancelleria del Tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 66.

(Notificazioni e comunicazioni)

Le notificazioni e le comunicazioni previste dal presente ordinamento sono eseguite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le prime, e con lettera raccomandata, le seconde.

Art. 67.

(Riscossione dei contributi)

L'Ordine può riscuotere i contributi previsti dagli articoli 37, lettera *p*) e 46, lettera *a*), mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi ai competenti Esattori, i quali provvedono all'incasso con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'Esattore senza l'obbligo del riscosso per non riscosso, versa i contributi al Ricevitore delle Imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'Ordine locale ed al Consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 68.

(Personale del Consiglio nazionale e dei Consigli locali)

Il Consiglio nazionale ed i Consigli locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.

Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69.

(Revisione dell'albo)

Il Consiglio dell'Ordine in carica alla data di entrata in vigore del presente Ordinamento, deve procedere, entro novanta giorni da tale data, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale in applicazione delle norme del presente ordinamento.

Il Consiglio esamina anzitutto la sussistenza dei requisiti per la iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale dei suoi componenti e, nel caso che la maggioranza di essi non risulti in possesso di tali requisiti, dichiara la propria decadenza e ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale.

Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione il Consiglio nazionale segnala al Ministero di grazia e giustizia il proprio parere circa la nomina di un Commissario straordinario a norma del precedente articolo 41.

Nel caso che la maggioranza dei suoi componenti risulti in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, il Consiglio prosegue nell'esame della posizione degli altri iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.

Delle decisioni adottate per la revisione dell'albo viene redatto processo verbale recante in allegato il nuovo albo formato come sopra.

Copia del processo verbale e dell'allegato nuovo albo ed elenco speciale è depositata, entro i termini stabiliti per la sua revisione, presso la sede dell'ordine e di detto deposito è data notificazione a tutti gli interessati con l'indicazione della iscrizione ovvero dei motivi della esclusione.

Altre copie del processo verbale e dell'allegato albo ed elenco speciale sono notificate, non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito, al Pubblico ministero presso il Tribunale della circoscrizione; al Consiglio nazionale ed al Ministero di grazia e giustizia.

Le decisioni del Consiglio dell'Ordine o del Commissario straordinario sono impugnabili dall'interessato e dal Pubblico ministero davanti al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla notifica, mediante ricorso, da redigersi in competente bollo, per l'interessato e mediante unico ricorso da redigersi in carta libera, per tutte le impugnative proposte dal Pubblico ministero, il ricorso deve essere presentato nella sede dell'Ordine e su di esso la segreteria annota la data di presentazione.

I ricorsi devono contenere i motivi su cui si fondano ed essere corredati:

- a) da due copie in carta libera del ricorso medesimo, una delle quali è trattenuta dall'Ordine;
- b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
- c) quando non siano proposti dal Pubblico ministero, anche dalla ricevuta di versamento della prescritta tassa di concessione governativa.

I ricorsi ed i documenti allegati sono trasmessi non oltre dieci giorni al Consiglio nazionale a cura del Consiglio dell'Ordine che li ha ricevuti.

Il Consiglio nazionale pronuncia, con unica decisione, su tutti i ricorsi che gli sono stati trasmessi da ciascun Ordine, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di deposito del processo verbale di cui al comma sesto e provvede alla notifica della decisione, per estratto all'interessato e per copia integrale al Pubblico ministero competente per territorio, all'Ordine ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 70.

(Proroga della scadenza dei Consigli degli Ordini e del Consiglio nazionale)

I Consigli degli Ordini in carica alla data di entrata in vigore del presente Ordimento e che scadano prima del termine stabilito nel penultimo comma del precedente articolo 69 continuano nell'esercizio delle loro funzioni sino alla scadenza del predet-

to termine e provvedono, entro i tre mesi successivi, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Analogamente provvede il Commissario straordinario nominato a' sensi del terzo comma del precedente articolo 69.

Il Consiglio nazionale in carica alla data indicata nel primo comma e la cui scadenza sia fissata prima del termine stabilito nel penultimo comma del precedente articolo 69 continua nell'esercizio della sue funzioni sino a tre mesi dopo la scadenza del predetto termine.

Art. 71.

(Modificazione alla tabella « L » annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

La tabella annessa al testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed indicata nell'articolo 173 del predetto testo unico, è modificata come segue:

Professione	Laurea o diploma richiesti per l'ammissione all'esame di Stato
—	—
.	
.	
<i>Commercialisti:</i>	Laurea in economia e commercio.
	Laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.
.	
.	

Art. 72.

(Diritti acquisiti)

Gli iscritti nell'attuale albo in base alla laurea in scienze economiche e commerciali o a quella in scienze economico-marittime, o a quella delle cessate sezioni di Magistero di diritto, economia, ragioneria e di economia aziendale dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, o a quel-

la in scienze economiche, politiche e sociali conferita sino a tutto l'anno accademico 1930-31, o a quella in scienze politiche conferita dopo l'anno accademico 1930-1931, sono iscritti nel nuovo albo purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente Ordinamento.

Art. 73.

(Tariffa professionale)

Sino a quando non venga modificata in applicazione dell'articolo 64 del presente ordinamento, resta in vigore la tariffa delle prestazioni professionali dei dottori commercialisti vigente all'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento.

TITOLO X

DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA NEI CONFRONTI DI ALTRA PROFESSIONE AFFINE

Art. 74.

(Attuali ragionieri e periti commerciali - Regime transitorio)

La competenza nelle materie indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1069, è riconosciuta: a coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento siano iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali ovvero abbiano in corso l'espletamento delle modalità stabilite dalla legge per il successivo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.

Art. 75.

(Competenza professionale del ragioniere e perito commerciale)

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 del presente ordinamento al ragioniere e perito commerciale è riconosciuta

competenza tecnica in materia di contabilità tecnica commerciale nonché in materia di amministrazione. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività, limitatamente alle imprese individuali, società di fatto, società semplice e in nome collettivo, con esclusione di ogni altro tipo di società che comporti comunque la responsabilità limitata di tutti o di parte dei soci:

- 1) l'amministrazione di patrimoni, di fabbricati, di fabbricati in condominio, di fondi rustici e di beni mobili;
- 2) l'amministrazione di aziende;
- 3) la liquidazione di aziende;
- 4) la valutazione di aziende;
- 5) le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili;
- 6) le organizzazioni contabili e gli impianti di contabilità.

Sono inoltre oggetto della professione di ragioniere e perito commerciale:

- 1) la tenuta della contabilità di ogni genere;
- 2) la revisione ed il riordinamento di contabilità arretrate e confuse;
- 3) la preparazione di inventari e situazioni contabili;
- 4) il regolamento e la liquidazione di avarie comuni e particolari sino all'ammontare di lire 50.000.000 su polizza di carico o polizza di assicurazione;
- 5) i concordati stragiudiziali sempre che il passivo accertato non superi i 20 milioni di lire.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76.

(Abrogazioni)

È abrogata qualsiasi altra precedente disposizione che sia incompatibile con le norme della presente legge.